

Regolamento per la valutazione delle richieste di attivazione di assegni di ricerca

(approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre 2011
e modificato nella seduta del 9 ottobre 2012)

Articolo 1

1. Il Dipartimento di Studi dei Sistemi Economici, Giuridici e Sociali (SEGIS), con il presente Regolamento, intende contribuire alla promozione di attività di ricerca di elevata qualità in tutti i settori e le aree scientifiche in esso presenti e al migliore utilizzo delle risorse disponibili nel SEGIS, in un quadro di programmazione integrato delle sue attività.
2. Il presente Regolamento, in coerenza e nel rispetto di quanto definito dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale del 29 marzo 2011, numero 396 e pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011, disciplina le competenze, le attività e i criteri con cui il SEGIS realizza il processo di programmazione e di istituzione di assegni di ricerca, sulla base di richieste formulate da docenti afferenti o da gruppi di afferenti al Dipartimento.

Articolo 2

1. Ogni anno il Direttore di Dipartimento, con avviso interno, avvia il processo finalizzato all'istituzione di assegni di ricerca.
2. Le richieste d'istituzione di Assegni di Ricerca, corredate di apposite schede/progetto e formulate secondo le prescrizioni del Regolamento di Ateneo, possono essere presentate al Dipartimento da ogni afferente o da gruppi di afferenti, attraverso un Responsabile scientifico del progetto.
3. Le eventuali richieste di proroga di Assegni di Ricerca in corso di svolgimento devono essere presentate al Direttore del Dipartimento dal responsabile Scientifico, secondo quanto previsto agli artt. 4 e 5.
4. Ogni afferente può partecipare ad un solo progetto.
5. La richiesta di attivazione di un assegno di ricerca da parte del Responsabile scientifico è consentita solo per il SSD cui egli appartiene.
6. I docenti appartenenti al SSD che ha ottenuto un assegno di ricerca in un anno non possono assumere il ruolo di Responsabile scientifico di un altro progetto fino al termine dell'assegno stesso, contemplando in questo periodo anche le eventuali annualità di proroga previste dal successivo articolo 4.
7. Le richieste formulate per l'istituzione di assegni di ricerca, cofinanziati per almeno il 90% dei costi complessivi, con risorse proprie anche di più proponenti, o con il concorso di risorse di soggetti esterni al Dipartimento, sono sottoposte direttamente all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
8. Le richieste formulate per l'istituzione di assegni di ricerca, per i quali non è garantita la quota di cofinanziamento prevista nel comma precedente, ma che siano cofinanziati per almeno il 30% dei costi totali, sono sottoposte ad un processo di valutazione che si conclude con una graduatoria secondo le modalità previste nell'articolo successivo.

Articolo 3

1. La valutazione delle richieste è istruita presso il Dipartimento sotto la supervisione del Direttore di Dipartimento.

2. La valutazione delle richieste avviene attraverso l'utilizzo congiunto di 5 fattori di valutazione descritti nel seguito. Ogni fattore determina l'attribuzione di un punteggio parziale alla singola richiesta.

Fattore di valutazione 1 (F1): Quota di cofinanziamento

Per ogni richiesta viene considerata l'entità del cofinanziamento da parte dei docenti del Dipartimento o di soggetti esterni che aderiscono al progetto. Ad ogni richiesta viene attribuito un punteggio, da 1 a 5, in base alla percentuale di cofinanziamento così come indicato dalla tabella 1.

Tabella 1. Punteggi attribuibili a F1

Quota di cofin.to	Punteggio
30- 50%	punti 1
51- 60%	punti 2
61- 70%	punti 3
71- 80%	punti 4
81- 90%	punti 5

Fattore di valutazione 2 (F2): Numero di partecipanti al gruppo proponente

Per ogni richiesta viene valutato la quota dei componenti del Dipartimento nei gruppi che propongono i progetti. Definendo con *a* numero dei proponenti e con *b* il numero dei componenti strutturati del Dipartimento, il punteggio attribuito a questo fattore, che varia da un valore poco superiore allo 0 (nel caso di un proponente singolo) a 5 (nel caso che tutti gli afferenti partecipino ad un solo progetto), si calcola nel modo seguente:

$$F2 = a/b \cdot 5$$

Fattore di valutazione 3 (F3): Fabbisogno formativo non coperto da docenti strutturati nel SSD del Responsabile scientifico

Per ogni richiesta viene valutato il disavanzo di crediti formativi nel SSD del Responsabile Scientifico proponente, non coperto dalla presenza di docenti strutturati in quel settore. Il calcolo del disavanzo viene effettuato considerando gli insegnamenti di base, caratterizzanti, affini e integrativi contenuti nel Manifesto degli studi in vigore, e l'effettiva copertura garantita dai professori ordinari e associati, ciascuno per 15 CFU se a tempo pieno e per 10 cfu se a tempo definito, e dai ricercatori a tempo determinato\indeterminato, ciascuno per 6 CFU. Il valore del fattore F3 è calcolato come segue:

$$F3 = (T - C)/T \cdot 5$$

Dove: T = numero totale dei crediti del SSD;

C = numero dei crediti garantiti dai docenti strutturati del Dipartimento del SSD =

15 • (N° Professori Ordinari + N° Professori Associati) + 10 • (N° Professori Ordinari a tempo definito + N° Professori Associati a tempo definito) + 6 • (N° Ricercatori).

Nei casi in cui C è maggiore di T (F3 assumerebbe valore negativo) oppure T è uguale a zero, il fattore F3 si assume pari a zero.

Fattore di valutazione 4 (F4): Numero di assegni di ricerca cofinanziati dal Dipartimento per una quota superiore al 30% al SSD del Responsabile scientifico nei precedenti 5 anni

Per ogni progetto viene valutato il contributo già ricevuto nei 5 anni precedenti dal SSD cui appartiene il Responsabile scientifico del progetto, sotto forma di quota di cofinanziamento superiore al 30% per l'attivazione di assegni di ricerca. Ad ogni progetto viene attribuito un punteggio, da 0 a 5, così come indicato dalla tabella 2.

Tabella 2. Punteggi attribuibili a F4

Numero di assegni	Punteggio
0 assegni	punti 0
1 assegno	punti 1
2 assegni	punti 2
3 assegni	punti 3
4 assegni	punti 4
5 o più assegni	punti 5

Il valore del fattore F4 viene sottratto alla somma degli altri quattro fattori nel calcolo del punteggio da attribuire alla richiesta, secondo la formula riportata nel comma 6. Ciò al fine di dare una "capacità redistributiva" al modello di assegnazione delle risorse, rispetto ai SSD presenti nel Dipartimento.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento l'arco temporale di riferimento per determinare il numero di assegni cofinanziati sui singoli SSD è limitato ai 3 anni precedenti. Nei due anni successivi, esso sarà progressivamente innalzato prima ai 4, poi ai 5 anni precedenti, fino al raggiungimento del pieno regime al terzo anno di applicazione del Regolamento.

Fattore di valutazione 5 (F5): Valutazione della Ricerca ottenuta dal SSD del Responsabile scientifico che fa richiesta di Assegno di Ricerca.

Per il calcolo di tale fattore, si fa riferimento al sistema di valutazione della ricerca del SEGIS, utilizzato annualmente per la ripartizione del FRA, utilizzando la formula seguente:

$$F5 = MVS_i / MVS_{max} * 5$$

Dove MVS_i (acronimo che sta per Media Valutazione Settore) è il valore medio delle valutazioni ottenute dai professori e ricercatori appartenenti al SSD i -esimo e MVS_{max} è il valore medio massimo fra tutti i SSD del Dipartimento.

3. Allo scopo di consentire la migliore e la più ampia distribuzione delle risorse disponibili per l'attivazione di assegni di ricerca, nel rispetto dei principi d'incentivazione della qualità della ricerca e delle pari opportunità per tutti i componenti del Dipartimento nell'accesso a tali risorse, i 5 fattori di valutazione descritti in precedenza sono corretti con altrettanti coefficienti di ponderazione (α_1 , α_2 , α_3 , α_4 e α_5) la cui somma è pari a 1, (tabella 3).

Tabella 3.
Coefficienti di ponderazione per F1, F2, F3 , F4 e F5

α_1 : 0.21
α_2 : 0.18
α_3 : 0.08
α_4 : 0.30
α_5 : 0.23

4. Il calcolo del punteggio complessivo finale attribuito a ogni richiesta è effettuato secondo la formula che segue:

$$V = (\alpha_1 F1 + \alpha_2 F2 + \alpha_3 F3 + \alpha_5 F5 - \alpha_4 F4) / 3,85 \cdot 100$$

L'indice di valutazione V può assumere valore massimo pari a 100.

5. Ogni valore di V di segno negativo è posto uguale a zero.
6. Nel caso di parità di punteggio per due o più richieste di attivazione di assegni di ricerca si dà priorità a quelle richieste che mostrano punteggi parziali maggiori per i fattori che hanno un fattore di correzione più rilevante (ossia nell'ordine α_4 , α_5 , α_1 , α_2 e α_3). Per il fattore F4 (α_4) il punteggio maggiore corrisponde al valore zero, ovvero nessun assegno ricevuto dal SSD nei cinque anni precedenti, rispetto a quello della richiesta.
7. La graduatoria formulata al termine del processo istruttorio è sottoposta dal Direttore di Dipartimento all'approvazione dal Consiglio di Dipartimento. Una volta approvata dal Consiglio di Dipartimento la graduatoria resta in vigore per un anno e viene utilizzata nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie. I SSD utilmente classificati in graduatoria, in relazione alle risorse finanziarie complessive messe a disposizione per gli Assegni di Ricerca dall'Ateneo per l'anno 2012, integrate con le quote di cofinanziamento riportate nelle richieste formulate dai Responsabili Scientifici, vengono indicati dal Direttore all'Amministrazione Centrale per l'indizione del Bando Unico di Ateneo per gli Assegni di Ricerca.

Articolo 4

Gli assegni di ricerca hanno una durata annuale e sono prorogabili su richiesta del Responsabile Scientifico per due volte per una durata complessiva di tre anni (art. 5 del Regolamento di Ateneo). La proroga può essere concessa se la quota di cofinanziamento per ogni anno di proroga è almeno pari a quella che ha consentito l'attribuzione dell'assegno nel primo anno.

Articolo 5

La richiesta di proroga, nel rispetto della condizione di cofinanziamento, ha priorità nell'impegno delle risorse disponibili annualmente. Pertanto, ogni anno, una quota delle risorse disponibili è attribuita agli assegni in proroga. La quota residua di risorse è assegnata alle richieste presentate dagli afferenti nel rispetto della graduatoria che risulterà dall'applicazione della procedura prevista nel presente Regolamento.

La proroga deve essere formalmente richiesta al Direttore dal Responsabile Scientifico dell'Assegno di Ricerca entro 3 (tre) mesi dalla scadenza dello stesso, con la dichiarazione di disponibilità della relativa quota di cofinanziamento.